

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VIGODARZERE (PD)

Art. 1 – Principi

L'I.C.S. di Vigodarzere, con il presente Regolamento s'impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, legge 16 Gennaio 2003 n. 3).

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti della scuola, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

L'I.C.S. di Vigodarzere, inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo nelle seguenti sedi dell' L'I.C.S. di Vigodarzere:

Primaria Don Bosco di Vigodarzere

Primaria Marconi di Saletto

Primaria Pio X di Tavo

Primaria Savio di Terraglione

Secondaria I grado Moroni di Vigodarzere

Uffici amministrativi in piazza Bachelet 1 di Vigodarzere

nei seguenti locali:

atrii ed ingressi, aule, corridoi, segreteria, presidenza, biblioteca, sala docenti, laboratori, sale adibite a riunioni, bagni; tutte le aree esterne degli edifici scolastici (cortili, accessi, giardini, etc.) e le pertinenze esterne delle scuole;

Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso.

Nei locali di cui al presente articolo sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

L'**allegato A** del presente Regolamento è il modello utilizzato per la nomina dei responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995.

E' compito dei responsabili:

Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

Utilizzare gli appositi moduli di contestazione (**Allegato B**).

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi (**Allegato C**), da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Il Dirigente scolastico individua con proprio provvedimento i preposti di cui sopra.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore dell' I.C.S. di Vigodarzere e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della L. 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 L. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 250. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

I dipendenti dell' I.C.S. di Vigodarzere che non osservino il divieto nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 5 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono all'accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale in base al modello **allegato B**. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Padova, così come previsto dall'art. 17 della L. 689/1991. Una copia del rapporto va consegnata al dirigente scolastico dell'I.C.S. di Vigodarzere.

I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale.

Art. 6 - Rapporti con la Prefettura

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza della Prefettura di Padova con la quale l' I.C.S. di Vigodarzere mantiene rapporti di costante informazione.

Art. 7 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Regolamento emanato dal dirigente scolastico e presentato alla riunione del Consiglio di Istituto in data 19 dicembre 2013.

ALLEGATO A

AL/ALLA DOCENTE I.C.S. di Vigodarzere

Oggetto: abilitazione all'esercizio dei compiti connessi all'accertamento/verbalizzazione delle sanzioni amministrative in applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.95 – Legge 16.01.200, n. 3 art. 51 accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2004 sul "Divieto di Fumo".

Si attesta che la Sig.ra xxxxxxxxxxxx, nata xxxx (yy) il / / qualifica docente a T.I. è abilitata ad effettuare accertamenti e le altre attività previste in ottemperanza del Divieto di fumo nei locali della scuola
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALLEGATO B

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per infrazione al divieto del fumo

Il giorno.....alle ore.....presso la Scuola.....
di.....e precisamente al piano.....di questo
istituto, il sottoscrittofunzionario incaricato, con decreto del
Dirigente Scolastico, di vigilare sull'osservanza del divieto di fumare ha accertato l'infrazione commessa
da.....il quale in tali circostanze di tempo e di luogo, era intento
a fumare. Il trasgressore è ammesso, a norma dell'art. 16 della L. 689/81, entro il termine di 60 giorni dalla
contestazione immediata, al pagamento della somma minima pari a € 27,50 , in base a quanto stabilito dall'
art. 52, comma 20 della L. 448/01. Il pagamento deve essere eseguito con modulo F23 correttamente
compilato presso ufficio postale o banca.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico presentando in segreteria la
terza copia del mod. F23, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente(ed il conseguente
aggravio delle sanzioni) ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81.

Ai sensi dell'art.18 della legge 689/81, entro 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, l'interessato
può far pervenire all'autorità competente (prefetto di Venezia) scritti difensivi e chiedere di essere sentito
dalla medesima autorità.

L'incaricato dell'accertamento

.....

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Il sottoscritto.....procede alla notificazione del su esteso verbale
composto da un unico foglio consegnandone copia a mani di.....(che si rifiuta di
riceverlo) alle oredel giorno.....

Il trasgressore L'incaricato dell'accertamento

..... 5

VIETATO FUMARE



Ai sensi della **LEGGE 16 GENNAIO 2003, N.° 3 – art. 51** e successive modificazioni ed integrazioni
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria **Da Euro 27,50 a Euro 275,00.**

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

La vigilanza del divieto di fumo e accertamento dell'infrazione spetta al personale dei Corpi di Polizia Amministrativa, agli Agenti di Polizia Giudiziaria e al seguente incaricato individuato come responsabile della vigilanza sull'osservazione del divieto : nome e cognome docente responsabile